SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

COMUNI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **161.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di rispondere ai nuovi traguardi dell'integrazione europea, dopo la realizzazione del Mercato Unico e dell'Unione monetaria, e alle prospettive dell'allargamento e del partenariato euromediterraneo,

Convinti che, tra questi, figurano l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni,

Consapevoli che l'armonizzazione dei percorsi di formazione universitaria e la creazione di istanze comuni tra istituti di formazione quali punti di riferimento per programmi integrati, doppi titoli di studio e diplomi congiunti, rappresentano elementi fondamentali per l'identità del cittadino europeo,

Ricordando che l'Italia e la Francia hanno avviato azioni comuni, sul piano bilaterale così come a livello europeo, per armonizzare i cicli di studio e semplificare le procedure di mutuo riconoscimento nel campo accademico,

Ricordando in particolare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 9 novembre 1949 e il Programma esecutivo culturale dell'11 luglio 1996, nonché l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 5 luglio 1982 e gli Accordi-quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi sul riconoscimento dei diplomi e la validità dei titoli del 18 gennaio 1996 e del 24 aprile 1998 e sui dottorati in co-tutela del 13 febbraio 1998,

Animati dallo spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto dei loro ordinamenti interni e consci degli impegni assunti a livello internazionale, istituiscono l'Università italo-francese, con le finalità di seguito specificate.

ARTICOLO 2

L'Università italo-francese, di seguito denominata Università, ha per scopo il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'insegnamento superiore, della formazione permanente e della ricerca.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere l'Università al fine di:
- promuovere la convergenza fra i rispettivi sistemi universitari;
- promuovere il rilascio di doppi titoli di studio e di titoli congiunti e concorrere alla definizione di programmi comuni;
- favorire la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore degli altri Paesi europei a tale processo;
- promuovere programmi congiunti di ricerca e di formazione permanente;
- fornire assistenza alle istituzioni e organismi universitari dei due Paesi in materia di cooperazione interuniversitaria;
- sostenere la creazione di banche-dati e di collegamenti telematici tra i due sistemi universitari, al fine di istituire una rete virtuale di informazione, di insegnamento e di formazione permanente.

ARTICOLO 4

La sede e il segretariato dell'Università sono ubicati, in Italia, a Torino e, in Francia, a Grenoble.

ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente Accordo si intendono nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti definiscono in un Protocollo separato le attività comuni, le modalità di finanziamento e ogni aspetto collegato al funzionamento dell'Università.

ARTICOLO 7

Ogni disputa che possa sorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure di ratifica.
Il presente Accordo è sottoscritto per una durata indeterminata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento con preavviso di dodici mesi. La denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da programmi avviati nel quadro del presente Accordo.
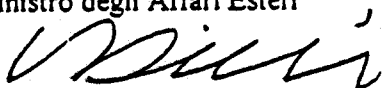
In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti hanno firmato il presente Accordo e apposto il loro sigillo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Il Ministro degli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica francese
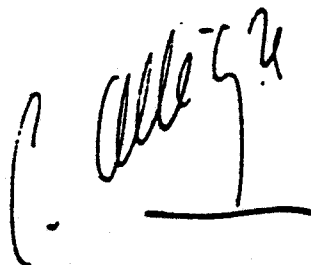
Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica

Il Ministro dell'Educazione
Nazionale, della Ricerca e della
Tecnologia

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE FIRMATO IL 6 OTTOBRE 1998 A FIRENZE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

richiamandosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, firmato il 6 ottobre 1998 a Firenze, ed in particolare all'art. 6,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nel presente Protocollo sono indicate le attività comuni, le modalità di finanziamento e tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell'Università italo-francese, di seguito denominata "Università".

ARTICOLO 2

Le attività dell'Università sono finalizzate a:

- promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata;
- favorire iniziative di interesse comune in materia di formazione iniziale e continua, di ricerca e di formazione dei giovani ricercatori.

In tale quadro, l'Università promuove e sostiene, in particolare, azioni nei seguenti settori:

- attuazione di programmi di studio e di ricerca italo-francesi, in differenti discipline e differenti cicli di studio, con l'obiettivo dell'armonizzazione dei cicli di studio e dello sviluppo di iniziative di comune interesse, nello spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998;
- realizzazione di periodi di studio della durata di almeno 6 mesi nelle istituzioni partner, vigilando affinché i periodi di studio e gli esami sostenuti siano reciprocamente riconosciuti;
- realizzazione di periodi di tirocinio professionale, compresi gli stages in azienda;
- conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di:

a. doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale;
b. dottorati con tesi in co-tutela.;

- attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo, promuovendo in particolare progetti complementari e interdisciplinari;
- realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza.

L'Università si impegna a costituire un centro d'informazione e di documentazione, a mettere in rete le istituzioni attive nella cooperazione italo-francese e a creare un sito Internet.

ARTICOLO 3

L'Università promuove partenariati con le istituzioni di istruzione superiore di altri paesi dell'Unione Europea al fine di realizzare un sistema armonizzato di percorsi formativi, come convenuto e sottoscritto nella Dichiarazione della Sorbona. A tale scopo, partecipa alla promozione di ogni iniziativa che, a livello comunitario, possa contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

ARTICOLO 4

L'Università è aperta alla collaborazione con istituzioni di istruzione superiore dei Paesi terzi, in particolare europei e dell'area mediterranea, con l'obiettivo di promuovere corsi integrati di studio e la partecipazione congiunta a programmi comunitari ed internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

L'Università stabilisce partenariati con e tra le istituzioni di istruzione superiore, imprese, enti territoriali e di ricerca dei due Paesi, al fine di incoraggiare ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi dell'Università stessa.

ARTICOLO 6

L'esame e l'esecuzione di tali attività sono assicurati da:
- il Consiglio Scientifico, costituito da un numero uguale di personalità italiane e francesi (7), nominate per tre anni secondo le procedure proprie di ciascuna delle Parti Contraenti, cioè, rispettivamente:
  - un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
  - un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
  - cinque (5) rappresentanti della comunità universitaria e scientifica.

Il Consiglio può far ricorso, a titolo consultivo, ad uno o più esperti di ambienti professionali e scientifici.
Il Consiglio elegge per tre anni, tra i suoi membri, un Presidente e un Vice-Presidente. Tali funzioni sono assunte a turno da ciascuna delle due Parti Contraenti.
- il Segretariato, che ha la sede, per la parte italiana, a Torino e, per la parte francese, a Grenoble.

I due Segretari sono nominati dai Ministri responsabili dell'Università e della Ricerca per una durata di tre anni rinnovabili. Le funzioni di Segretario Generale sono assicurate a turno da ciascuna delle Parti Contraenti. Il Segretariato Generale attua gli orientamenti definiti dal Consiglio.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegnano a sostenere in parti uguali le spese di avvio e di funzionamento dell'Università.

Tale disposizione va intesa nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle Parti Contraenti.
Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Università ricerca ogni forma di sostegno, in particolare finanziario, da parte di persone fisiche o giuridiche.
Le iniziative enunciate all'art. 2 possono anche beneficiare di contributi su linee di finanziamento nazionali, comunitarie o internazionali. In tale contesto il Segretariato offre il suo appoggio alle iniziative destinate alla partecipazione a bandi e gare comunitarie.

ARTICOLO 8
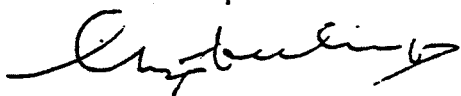
Il presente Protocollo ha la stessa durata dell'Accordo al quale si riferisce.
Esso entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne, purché la suddetta entrata in vigore non preceda quella dell'Accordo al quale si riferisce. Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti Contraenti e le modifiche così decise congiuntamente entrano in vigore con Scambi di Note.
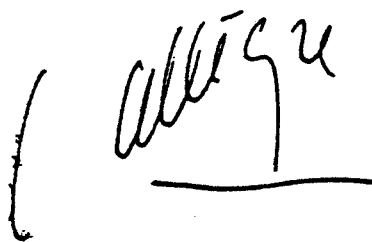
In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Il Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica
della Repubblica italiana

Il Ministro dell'Educazione
Nazionale, della Ricerca e della
Tecnologia
della Repubblica francese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4272):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 15 ottobre 1999.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 1999 con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 gennaio 2000.
Relazione scritta annunciata il 7 febbraio 2000 (atto n. 4272/*A*) - relatore sen. VERTONE GRIMALDI.
Esaminato in aula ed approvato il 10 febbraio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6756):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 febbraio 2000, con pareri delle commissioni I, V, e VII.
Esaminato dalla III commissione il 16 marzo e il 4 aprile 2000.
Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 6756/*A*) - relatore on. NICOLINI.
Esaminato in aula il 2 maggio 2000 e approvato il 10 maggio 2000.

00G0207

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2000, n. **162.**

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto;

Sentita la Consob;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Isvap;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere *b)*, e *c)*, gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2.
Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *b)*, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3.

Accertamento dei requisiti

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4.

Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5.

Norma transitoria

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 145

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 148 *(Composizione).* — 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;

c) criteri e modalità per la nomina del presidente;

d) limiti al cumulo degli incarichi.

2. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano;

c) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la società o con le società che sono da questa controllate o che la controllano.

4. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio. Si applica l'art. 13, comma 2».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 148, comma 4, del testo unico, si veda in nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 13. *(Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 201, comma 15, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 201. — 15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Consob, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative, siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio».

Note all'art. 2:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libero V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

00G0209

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Caraffa del Bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Ielo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 maggio 2000.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1198/2000/Gab. del 4 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Ielo.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo De Vivo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 maggio 2000, da sedici componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente il giorno successivo.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 350.13.1/Sett.II/Sez.I/EE.LL. del 9 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo De Vivo.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Romagnese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Romagnese (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1 lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Romagnese (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Laura Bianchi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Romagnese (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 maggio 2000.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/11589 Gab. dell'11 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Romagnese (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Laura Bianchi.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del rag. Gregorio Frosina.

Considerato che, in data 20 aprile 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della logge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Latella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Gregorio Frosina.

Il citato amministratore, in data 20 aprile 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Reggio Calabria ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 647/2000/Gab. del 12 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisa Latella.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 maggio 2000, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 154/13.3/Gab. del 9 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 5 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Costa de' Nobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Costa de' Nobili (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Modignani;

Considerato che, in data 25 aprile 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis,* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Costa de' Nobili (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Costa de' Nobili (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Modignani.

Il citato amministratore, in data 25 aprile 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis,* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Costa de' Nobili (Pavia).

Roma, 2 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, sono stati eletti il consiglio comunale di Napoli ed il sindaco nella persona dell'on. Antonio Bassolino;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a presidente della giunta regionale della Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Napoli è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Napoli è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'on. Antonio Bassolino.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, l'on. Antonio Bassolino è stato eletto alla carica di presidente della giunta regionale della Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Napoli, con deliberazione del 24 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Napoli.

Roma, 5 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A7664

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Aguzzo a r.l.», in Formello.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 31 gennaio 1985 la società cooperativa «Monte Aguzzo a r.l.» con sede in Formello (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Alberto Pellicola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1257 del 1° marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio relativo all'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1999 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Monte Aguzzo a r.l.» con sede in Formello (Roma), via S. Lorenzo, 13, costituita per il rogito del notaio Vincenzo Pompili in data 20 aprile 1977, repertorio n. 46413, registro società n. 2657 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23741, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7625

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Exodus 77 a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 1° marzo 1985 la società cooperativa «Exodus 77 a r.l.» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Stefano Palombi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1989 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Nicola De Benedictis in sostituzione dell'avv. Stefano Palombi;

Vista la nota prot. n. 818 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1999 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Exodus 77 a r.l.» con sede in Roma, via Taranto, 3, costituita con rogito del notaio Vincenzo Pai in data 31 maggio 1977, repertorio n. 30876, registro società n. 2687/77 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23792, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7626

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Rigel II a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 1° marzo 1985 la società cooperativa «Rigel II a r.l.» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Enzo Fiorelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Scarpati in sostituzione del rag. Enzo Fiorelli dimissionario;

Vista la nota prot. n. 1164 del 24 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato evidenziandosi la totale assenza di pendenze patrimoniali ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1986 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Rigel II a r.l.», con sede in Roma San Lorenzo in Lucina, 26, costituita con rogito del notaio Guido Squillaci Ventura in data 8 maggio 1968, repertorio n. 770905, registro società n. 1839/68 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 19052, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7627

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.C.I.R. - Cooperativa operaia condizionamenti, idrica, riscaldamenti a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 2 agosto 1983 la società cooperativa «C.O.C.I.R. - Cooperativa operaia condizionamenti, idrica, riscaldamenti a r.l.» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Paolo Nava ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1166 del 24 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto della relazione redatta dal commissario liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.C.I.R. - Cooperativa operaia condizionamenti, idrica, riscaldamenti a r.l.», con sede in Roma, viale della Piramide Cestia, 63, costituita con rogito del notaio Massimo Guglielmi in data 28 giugno 1975, repertorio n. 4650, registro società n. 2651/75 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22816, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7628

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ge.Fie.Ro. a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 25 gennaio 1958 la società cooperativa «Ge.Fie.Ro. a r.l.» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Luigi Angelitti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1958 con il quale viene nominato commisario liquidatore l'avv. Marcello Paoluzzi, in sostituzione dell'avv. Luigi Angelitti;

Vista la nota prot. n. 816 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto interministeriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Ge.Fie.Ro. a r.l.», con sede in Roma, via Sistina, 913, costituita con rogito del notaio Luigi Buzi in data 21 aprile 1947, repertorio n. 9322, registro società n. 1460 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 14548, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 marzo 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A7629

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. C.E.T.I.S., unità di Olbia. (Decreto n. 28252).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, dalla ditta S.r.l. C.E.T.I.S.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma di crisi aziendale relativamente al periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, della ditta S.r.l. C.E.T.I.S., sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7671

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Calzaturificio Manuela, unità di Unico. (Decreto n. 28253).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 dicembre 1999 al 19 dicembre 2000, dalla ditta S.r.l. Calzaturificio Manuela;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma di crisi aziendale relativamente al periodo dal 20 dicembre 1999 al 19 dicembre 2000, della ditta S.r.l. Calzaturificio Manuela, sede in Mugnano (Napoli), unità di Unico (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7672

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aviotech, unità di Villacidro. (Decreto n. 28254).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 23, per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1° maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Aviotech;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 1999 al 1° maggio 2000, della ditta S.p.a. Aviotech, sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7673

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Pierburg, unità di Lanciano. (Decreto n. 28249).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Pierburg;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Pierburg, sede in Lanciano (Chieti) unità di Lanciano (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7681

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rotamfer, unità di Sesto San Giovanni. (Decreto n. 28248).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n.223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Rotamfer;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, della ditta: S.p.a. Rotamfer, sede in: Castelnuovo del Garda - Varese, unita' di Sesto S. Giovanni - Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7680

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Digital Equipment dal 1° marzo 1999 Compaq Computer S.p.a., unità di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino. (Decreto n. 28245).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, dalla ditta S.p.a. Digital Equipment dal 1° marzo 1999 Compaq Computer S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Digital Equipment dal 1° marzo 1999 Compaq Computer S.p.a., sede in Milano, unità di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7676

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Innse, unità di Brescia. (Decreto n. 28246).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Innse;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Innse, sede in Brescia, unità di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7677

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991, della S.p.a. Cesare Bonetti, unità di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 28247).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 novembre 2001, dalla ditta S.p.a. Cesare Bonetti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 novembre 1999 al 7 novembre 2001, della ditta S.p.a. Cesare Bonetti, sede in Garbagnate Milanese (Milano), unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7678

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Roma di imprese impegnate nella realizzazione del prolungamento della metropolitana di Roma: linea «A» tratta Ottaviano-Battistini. (Decreto n. 28250).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante, norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, comma 1 e 2, dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dall'8 novembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Roma: imprese impegnate nella realizzazione del prolungamento della metropolitana di Roma: linea «A» tratta Ottaviano-Battistini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7682

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Messina di imprese impegnate nei lavori riguardanti il raddoppio ferroviario Messina-Palermo, tratta Terme Vigliatore-Milazzo. (Decreto n. 28251).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Visto l'art. 31 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto, legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 giugno 1989, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori riguardanti il raddoppio ferroviario Messina-Palermo, tratta Terme Vigliatore-Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

00A7683

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, unità di Castrovillari. (Decreto n. 28258).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti Commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore del lavoratori interessati;

Decreta:

1) Fascicolo n. 16691/C21A:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, con effetto dal 4 agosto 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 9 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) Fascicolo n. 16691/C21B:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, con effetto dal 10 agosto 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di una unità lavorativa per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7674

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Manuela, unità di Unico. (Decreto n. 28259).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Calzaturificio Manuela tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Manuela, con sede in Mugnano (Napoli), unità di Unico (Napoli), (NID 0015NA0006), per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 20 dicembre 1999 al 19 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000 con decorrenza 20 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7675

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Digital equipment, dal 1° marzo 1999 Compaq computer S.p.a., unità di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino. (Decreto n. 28260).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Digital Equipment dal 1° marzo 1999 Compaq Computer S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Digital Equipment dal 1° marzo 1999 Compaq Computer S.p.a., con sede in Milano e unità di Bari (NID 9916BA0008), per un massimo di 1 unità lavorativa; Bologna (NID 9908BO0002), per un massimo di 2 unità lavorative; Genova (NID 9904GE0005), per un massimo di 3 unità lavorative; Milano (NID 9903MI0015), per un massimo di 21 unità lavorative; Napoli (NID 9915NA0006), per un massimo di 6 unità lavorative; Padova (NID 9906PD0003), per un massimo di 1 unità lavorativa; Roma (NID 9912RM0014), per un massimo di 15 unità lavorative; Torino (NID 9901TO0013), per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7679

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotech, unità di Villacidro. (Decreto n. 28261).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aviotech, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotech, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), (NID 9920CA0115) per un massimo di 52 unità lavorative per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1° novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 2 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7684

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 28262).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rotamfer tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, con sede in Castelnuovo del Garda (Varese), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), (NID 9903MI0110), per un massimo di 71 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7685

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Innse, unità di Brescia. (Decreto n. 28263).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Innse tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Innse, con sede in Brescia, unità di Brescia (NID 0003BS0166), per un massimo di 150 unità lavorative, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 10 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7686

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesare Bonetti, unità di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 28264).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cesare Bonetti tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesare Bonetti, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), unità di Garbagnate Milanese (Milano), (NID 9903MI0160), per un massimo di 25 unità lavorativa per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 8 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7687

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies,* ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 aprile 1972, con la quale è stata approvata la deliberazione del 24 novembre 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 5 agosto 1974, con la quale è stata istituita la provincia di Oristano;

Vista la deliberazione del 6 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Oristano con la quale ha proceduto per la predetta provincia alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 13 marzo 1972;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Oristano sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI ORISTANO.

COLTURE	Giornate/ettaro	
	Zona A	Zona B
Pescheto specializzato	40	48
Vigneto (impianto normale di uva da vino con produzione media annua di circa 100 q.li)	40	65
Agrumeto specializzato	55	55
Oliveto (120 piante per ha e produzione media annua 2 q.li)	60	60
Mandorleto (120 piante per ha)	16	16
Seminativo (in avvicendamento: grano, orzo, avena, foraggera stagionale)	6	12
Barbabietola da zucchero (produzione media di 300-400 q.li per ha)	19	22
Pomodoro (coltivazione irrigua in pieno campo a cespuglio senza sostegno)	64	64
Carciofo	60	60
Orto stagionale (colture ortive varie)	80	80
Orto irriguo stabile e serre	260	260
Orto frutteto	90	90
Erbai in regime asciutto	5	10
Erbai in regime irriguo	24	24
Risaia	15	15

ALLEVAMENTI	Giornate/capo	
Ovini fino a 100 capi	2	3
Ovini per capi eccedenti i 100	1	1
Caprini	2	2
Bovini stabulati	10	10
Bovini allo stato brado	5	5
Suini	4	4
Equini	5	5

ELENCO COMUNI

Zona A

Arborea - Baratili S. Pietro - Milis - Mogoro - Nurachi - Oristano - S. N. d'Arcidano - Soddì - Solarussa - Terralba - Uras - Zeddiani.

ELENCO COMUNI

MONTANI E SVANTAGGIATI

Zona B

Abbasanta - Albagiara - Aidomaggiore - Ales - Allai - Assolo - Asuni - Ardauli - Baradili - Baressa - Bauladu - Bidoni - Bonarcado - Boroneddu - Busachi - Cabras - Cuglieri - Curcuris - Fordongianus Ghilarza - Gonnoscodina - Gonnosnò - Gonnostramatza - Marrubiu - Masullas - Mogorella - Morgongiori - Narbolia - Neoneli - Norbello - Nughedu S. Vittoria - Nureci - Ollastra - Palmas Arborea - Pau - Paulilatino - Pompu - Riola Sardo - Ruinas - Scano Montiferro - Samugheo - Santa Giusta - S. Vero Milis - Santulussurgiu - Sedilo - Seneghe - Senis - Sennariolo - Siamaggiore - Siamanna - Siapiccia - Simala - Simaxis - Sini - Siris - Sorradile - Tadasuni - Tramatza - Tresnuraghes - Ula Tirso - Usellus - Villa S. Antonio - Villanova Truschedu - Villaverde - Villaurbana - Zerfaliu.

00A7698

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 9 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Enna, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Visto il parere espresso in data 15 febbraio 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996, su proposta della competente commissione provinciale;

Tenuto conto di doversi conformare alla predetta deliberazione del 15 febbraio 2000;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Enna sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI ENNA.

Colture	Giornate/ettaro
Agrumeto (esclusa raccolta prodotto)	58
Agrumeto (compresa raccolta prodotto)	98
Bosco	5
Canneto	15
Carciofeto	50
Fichidindieto	15
Frutteto asciutto	42
Frutteto irriguo	51
Mandorleto	23
Noccioleto	42
Oliveto	32
Orto pieno campo	47
Orto irriguo stabile	140
Pascolo permanente	2
Pascolo arborato	5
Seminativo semplice	8
Seminativo arborato	15
Vigneto	37

Allevamenti	Giornate/capo
Bovini da carne	4
Bovini da latte	7
Equini	5
Ovini e caprini	1
Suini	2
Animali da cortile	0,02

00A7699

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 20 novembre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 3, 10 e 17 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Bari, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Vista la deliberazione del 10 marzo 1997 della predetta commissione provinciale con la quale ha proceduto per la provincia di Bari alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1971;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Bari sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BARI.

Colture	Giornate/ettaro
Seminativo semplice (asciutto)	6
Seminativo irriguo	20
Seminativo arborato	12
Mandorleto	20
Oliveto	34
Oliveto consociato (oliveto e mandorleto)	34
Vigneto ad alberello o consociato con oliveto	42
Vigneto a spalliera o consociato con oliveto	60
Vigneto a tendone da tavola asciutto	70
Vigneto a tendone da tavola o da vino irriguo	80
Vigneto a tendone da vino asciutto	60
Frutteto irriguo	70
Frutto asciutto	45
Ciliegeto	50
Carciofeto asciutto	50
Carciofeto irriguo	60
Barbabietola da zucchero asciutta	20
Barbabietola da zucchero irrigua	30
Orto in pieno campo per ciascun raccolto	50
Tabacco	80
Colture floreali in genere	300
Garofani	700
Colture vivaistiche	300
Boschi	3
Pascoli	2

Allevamenti	Giornate/capo
Bovini allo stato semibrado	9
Bovini stabulati	10
Ovini e caprini	2
Suini	5
Equini	5

00A7700

DECRETO 29 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola turistica turanense Agri-Tur» a r.l., in Collalto Sabino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole allo scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Agricola turistica turanense Agri-Tur» a r.l., con sede in Collalto Sabino (Rieti), costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Filippi in data 28 febbraio 1982, repertorio n. 51902, registro società n. 1770 del tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 615.

Rieti, 29 maggio 2000

Il direttore: PADRONETTI

00A7630

DECRETO 29 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole allo scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Lavoro» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito del notaio dott. Giuseppe Divita in data 7 dicembre 1978, registro società n. 1356 del tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 542.

Rieti, 29 maggio 2000

Il direttore: PADRONETTI

00A7631

DECRETO 29 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Linea dell'Arco» a r.l., in Amatrice.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole allo scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «La Linea dell'Arco» a r.l., con sede in Amatrice (Rieti), costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Filippi in data 11 giugno 1988, repertorio n. 65585, registro società n. 3018 del tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 770.

Rieti, 29 maggio 2000

Il direttore: PADRONETTI

00A7632

DECRETO 29 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.L.S. Consorzio lavoro servizi» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole allo scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «C.L.S. Consorzio lavoro servizi» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Paolo Angelini in data 15 maggio 1990, repertorio n. 11681, registro società n. 3422 del tribunale di Rieti al n. 3422, B.U.S.C. n. 823.

Rieti, 29 maggio 2000

Il direttore: PADRONETTI

00A7633

DECRETO 29 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio provinciale zootecnico» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole allo scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Consorzio provinciale zootecnico» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Filippi in data 27 luglio 1968, repertorio n. 18213, registro società n. 693 del tribunale di Rieti al n. 693, B.U.S.C. n. 314.

Rieti, 29 maggio 2000

Il direttore: PADRONETTI

00A7634

DECRETO 29 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Re.Ca. - Consorzio reatino carni» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole allo scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Co.Re.Ca. - Consorzio reatino carni» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Luigi Barontini in data 15 giugno 1985, repertorio n. 131, registro società n. 2235 del tribunale di Rieti al n. 2235, B.U.S.C. n. 43.

Rieti, 29 maggio 2000

Il direttore: PADRONETTI

00A7635

DECRETO 5 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di Kosmetik, Massage, Fusspflege conseguito in Austria dalla sig.ra Dagmar Hildegard Heis cittadina austriaca;

Udito il parere positivo della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

I titoli professionali di Kosmetik, Massage, Fusspflege conseguiti in Austria in data 27 giugno 1980, dalla sig.ra Dagmar Hildegard Heis nata a Solbad Hall il 19 novembre 1962, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il dirigente generale: VITTORE

00A7720

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Perugia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Perugia n. 44/ris. del 25 maggio 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla migrazione della banca dati e la modifica del sistema informativo;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Perugia è accertato come segue:

dal 28 aprile al 12 maggio 2000: parziale interdizione dei servizi al pubblico (in particolare: accettazione volture e presentazione tipi di aggiornamento);

dal 13 al 18 maggio 2000: completa interdizione dei servizi al pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 maggio 2000

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A7716

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 1248/PRA del 1° giugno 2000 con la quale l'Automobile club d'Italia, ufficio provinciale di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 2 giugno 2000 a seguito della chiusura anticipata alle ore 10 del servizio al pubblico a causa di un assemblea del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 2 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 giugno 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00A7697

DECRETO 7 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - servizio 1° - divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Salerno n. 65/ris del 16 maggio 2000, n. 87091 del 19 maggio 2000 e n. 94441 del 24 maggio 2000, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico di tutto il sistema informatico, guasto al server «ALPHA 4000» del CED e che ha determinato l'interruzione del servizio pubblico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

Regione Campania:

ufficio del territorio di Salerno: giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 giugno 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A7715

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 aprile 2000.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 marzo 1999 emanato di concerto con il Ministero per le politiche agricole, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 172.500;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1998 è risultato pari all'1,8%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 172.500.

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 175.600.

Roma, 17 aprile 2000

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il dirigente generale
delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

00A7717

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio Diplomierte Physiotherapeutin conseguito in Austria in data 24 settembre 1997, dalla sig.ra Spengler Johanna, cittadinanza austriaca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio Diplomierte Physiotherapeutin conseguito a Steyr (Austria), in data 24 settembre 1997, dalla sig.ra Spengler Johanna, nata Kirchdorf Kr. (Austria) in data 25 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A7638

DECRETO 6 giugno 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana purificata».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 1° giugno 2000 della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., è sospesa, a sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni:

ALBUMINA UMANA PURIFICATA:

«25%» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 021585068.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 giugno 2000

Il dirigente: GUARINO

00A7719

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Glucagen».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all' art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306, del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento del 2 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1996, serie generale, n. 190, recante: «Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323», nel quale la specialità medicinale denominata Glucagen, a base di glucagone cloridrato da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 1 flacone liofilizzato 1 mg + 1 flacone 1 ml solvente, A.I.C. n. 027489020, della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, risulta classificata in classe A);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la domanda del 30 ottobre 1998, con cui la Novo Nordisk farmaceutici S.p.a, con sede in Roma, in qualità di rappresentante per l'Italia della società

Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca), ha chiesto l'inserimento in classe H della specialità medicinale denominata Glucagen, nella forma farmaceutica e confezione suddetta;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 gennaio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe H) della specialità medicinale «Glucagen», nella forma farmaceutica confezione 1 flacone liofilizzato 1 mg + 1 flacone 1 ml solvente, alle condizioni previste dalla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Sentito l'ufficio sorveglianza farmaci del servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che, con propria nota n. 7/12081 del 23 novembre 1999, ha comunicato il prezzo al pubblico della specialità medicinale di cui trattasi pari a L. 63.300, IVA compresa;

Vista la nota del 26 novembre 1999 con la quale la Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., rappresentante in Italia della Novo Nordisk A/S, comunica al Ministero della sanità di voler praticare il prezzo di vendita al pubblico per la specialità medicinale «Glucagen», nella confezione 1 flacone liofilizzato 1 mg + 1 flacone 1 ml solvente, pari a L. 47.500;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata GLUCAGEN, a base di glucagone cloridrato da DNA ricombinante, nella forma farmaceutica e confezione 1 flacone liofilizzato 1 mg + 1 flacone 1 ml solvente, A.I.C. 027489020, della società Novo Nordisk A/S, con sede in Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, è classificata in classe A) per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 47.500, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 115

00A8003

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Oftimolo».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all' art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195, del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Oftimolo», a base di timololo maleato della Farmila farmaceutici Milano S.r.l., con sede in Settimo Milanese, Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: flacone 5 ml 0,25%, A.I.C. n. 028549018, risulta classificata in classe C);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 21 settembre 1999, con cui la Farmila farmaceutici Milano S.r.l, con sede in Settimo Milanese, Milano, ha chiesto la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Oftimolo», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, al prezzo al pubblico, di L. 9.000, calcolato su quello dell'analoga specialità medicinale denominata Cusimolol della società Alcon Italia S.p.a., nella confezione collirio 5 ml 0,25%, contenente lo stesso principio attivo in una preparazione già prevista in una data categoria terapeutica omogenea, già in prontuario in classe A);

Rilevato che la Alcon Italia S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 151-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Cusimolol, nella confezione 0,25% 5 ml, A.I.C. n. 032004018, pari a L. 9.000, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) della specialità medicinale Oftimolo, nella forma farmaceutica confezione: flacone 5 ml 0,25%, al prezzo al pubblico di L. 9.000, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata OFTIMOLO, a base di timololo maleato, della Farmila farmaceutici Milano S.r.l., con sede in Settimo Milanese, Milano, nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: flacone 5 ml 0,25%, A.I.C. n. 028549018, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 9.000, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 113

00A8004

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Raniben».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art.7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Raniben», a base di ranitidina cloridrato, della F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025241086, risulta classificata in classe C);

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 3 agosto 1999, integrata con la nota del 3 novembre 1999, con cui la F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, ha chiesto la riclassificazione in classe A) con nota 48, della specialità medicinale denominata «Raniben», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg AIC n. 025241136 già in prontuario in classe A) con nota 48;

Rilevato che la F.I.R.M.A. S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Raniben», nella confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg A.I.C. n. 025241136, pari a L. 59.300, IVA compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Raniben», nella confezione 20 compresse 300 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 gennaio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A), con nota 48, della specialità medicinale denominata «Raniben», nella forma farmaceutica e confezione 20 com-

presse 300 mg, al prezzo al pubblico di L. 59.300, IVA compresa, allineato a quello dei prodotti analoghi già in commercio;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata RANIBEN, a base di ranitidina cloridrato, della F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione, 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025241086, è classificata in classe A), con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commssione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 114

00A8005

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Piroftal».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 26 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Piroftal, a base di dipiroxicam, della Bruschettini S.r.l., con sede in Genova, nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: 1 flacone collirio 10 ml 0,5%, A.I.C. n. 025986011, risulta classificata in classe C);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 26 gennaio 1999, con cui la Bruschettini S.r.l., con sede in Genova, ha chiesto la riclassificazione in classe B) della specialità medicinale denominata «Piroftal», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, al prezzo al pubblico, di L. 10.500 calcolato su quello dell'analoga specialità medicinale denominata Dicloftil, della Farmigea S.p.a. nella confezione collirio 5 ml 0,1% avente principio attivo analogo, appartenente alla stessa categoria terapeutica (preparazioni oftalmiche ad azione antinfiammatoria non steroidea ATC S01BC), già in prontuario in classe B);

Rilevato che la Farmigea S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Dicloftil, nella confezione collirio 5 ml 0,1% A.I.C. n. 029041011, pari a L. 10.500, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Piroftal», nella forma farmaceutica e confezione 1 flacone collirio 10 ml 0,5%, al prezzo al pubblico di L. 10.500;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata PIROFTAL, a base di piroxicam, della Bruschettini S.r.l., con sede in Genova, nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata: 1 flacone collirio 10 ml 0,5%, A.I.C. n. 025986011, è classificata in classe B), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 10.500, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commssione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 112

00A8006

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 2000.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 31 marzo 2000 protocollo n. 757237 con la quale l'organismo OECIS - Organismo europeo certificazione impianti sollevamento S.r.l., con sede in via Laterina, 81 - 00138 Roma, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo OECIS - Organismo europeo certificazione impianti sollevamento S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo OECIS - Organismo europeo certificazione impianti sollevamento S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo OECIS - Organismo europeo certificazione impianti sollevamento S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A7718

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto della Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., in Verona. (Provvedimento n. 01547).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria dei soci della Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l. che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42 modificati solo nel testo; articoli ex 12,14, 22, 25, 44 e 54 modificati nel testo e rinumerati; articoli ex 13, 15, 27, 58 e 59 abrogati; articoli 12, 13, 22, 43 e 56 inseriti *ex novo*; articoli ex 23, 24, 26, 43, da ex 45 a 53 e da ex 55 a 57 invariati nel testo ma rinumerati;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 1 *(Denominazione, oggetto, sede e durata della società).* — Inserimento della denominazione abbreviata «Cattolica assicurazioni S.c. a r.l.»;

art. 2 *(Denominazione, oggetto, sede e durata della società).* — Previsione della possibilità di compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione ritenute, dal Consiglio di amministrazione, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

art. 3 *(Denominazione, oggetto, sede e durata della società).* — Soppressione dell'inciso «a scopo mutualistico» in relazione all'offerta ai soci di contratti di assicurazione a condizioni di favore.

Inserimento dell'inciso «direttamente o indirettamente» in relazione al proposito di concorrere al sostegno delle opere cattoliche e nuova introduzione, a tal fine, della possibilità di promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi;

art. 5 *(Denominazione, oggetto, sede e durata della società).* — Proroga al 2100 della durata della società;

art. 6 *(Capitale sociale, azioni, soci)* — Soppressione delle precedenti modalità di aumento del capitale sociale e introduzione della disciplina in materia di emissione di nuove azioni, anche in caso di quotazione delle azioni della società ai mercati ufficiali e di fissazione del relativo sovrapprezzo: organo preposto e modalità;

art. 7 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Modifica del periodo temporale di godimento delle azioni (a partire dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse) ed attribuzione al titolare, con l'intestazione nominativa delle azioni, di tutti i diritti patrimoniali con esclusione della qualifica di socio.

Soppressione della regolazione dell'emissione delle azioni da parte del Consiglio di amministrazione e delle relative modalità;

art. 8 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Definizione dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di socio: cause di esclusione, modalità ed effetti.

Soppressione delle competenze del Consiglio di amministrazione in materia di determinazione del sovrapprezzo dell'azione e della tassa di ammissione a socio;

art. 9 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Definizione delle condizioni soggettive di inammissibilità alla qualifica di socio. Soppressione dei precedenti requisiti richiesti per l'acquisizione dello status di socio;

art. 11 *(Capitale sociale, azioni, soci)* — Introduzione del termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve decidere in merito alle domande di ammissione a socio - Competenze del Consiglio.

Modifica delle modalità di acquisizione della qualità di socio e cause di decadenza.

Destinazione ai fondi di riserva per sovrapprezzo azioni: oggetto;

inserimento nuovo art. 12 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Rifiuto dell'ammissione a socio: termine di comunicazione e organo competente a deliberare;

abrogazione dell'ex art. 13 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Condizioni regolanti la partecipazione alla società da parte di persone giuridiche ed enti collettivi;

inserimento nuovo art. 13 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Facoltà per l'aspirante socio di richiedere il riesame del rifiuto di ammissione: termini, organi competenti ed effetti;

ex art. 12, rinumerato art. 14 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Inserimento della frase «Il socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente ...» in luogo della precedente formulazione «La partecipazione di ciascun socio, persona fisica, non può eccedere ...», in relazione al limite fissato dalla legge;

abrogazione dell'ex art. 15 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Caso di furto, smarrimento o distruzione del titolo azionario: effetti;

ex art. 14, rinumerato art. 15 *(Capitale sociale, azioni, soci)* — Introduzione dell'inciso «liberamente» e soppressione del riferimento alla girata in relazione alla trasferibilità delle azioni; estensione del regime stabilito per il pegno all'usufrutto o ad altre forme di vincolo, anche con riguardo all'esercizio del diritto di voto;

art. 16 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Introduzione della possibilità, per il socio, di elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede sociale, ferma comunque la competenza del Foro di Verona per qualsiasi controversia con la società;

art. 17 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Domanda di ammissione a socio: attestazione esplicita della sussistenza del requisito di cui all'art. 10 in capo al socio ed estensione della sottoposizione, per il medesimo, agli obblighi (oltreché statutari) anche determinati da regolamenti e deliberazioni sociali - Impegni dell'aspirante socio;

art. 18 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Morte del socio: previsione esplicita dello scioglimento del rapporto sociale e modifica alla previgente disciplina del trasferimento delle azioni a favore degli aventi causa «già» soci - Aventi causa «non» soci: effetti.

Eliminazione della disciplina in materia di erede o legatario di minore età;

art. 19 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Decadenza dallo status di socio: inserimento dell'inciso «da lui» in luogo del precedente «dall'ex socio» in relazione ai diritti derivanti dal possesso delle azioni;

art. 20 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Riformulazione delle cause di esclusione dalla «qualità di socio» (in luogo della precedente espressione dalla «società») ed introduzione della facoltà di ricorso, avverso il provvedimento di esclusione, ad un Collegio dei probiviri, ai fini di un riesame - Competenze del Consiglio di amministrazione in caso di riesame: effetti dell'esclusione in capo al socio;

art. 21 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Soppressione dell'inciso «contro presentazione del titolo» in relazione alla mancata riscossione delle azioni rimborsate a cura dell'avente diritto;

inserimento nuovo art. 22 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Previsione delle fattispecie che conducono alla perdita dello status di socio;

ex art. 22, rinumerato art. 23 *(Capitale sociale, azioni, soci).* — Introduzione della competenza del Consiglio di amministrazione in materia di acquisto e vendita di azioni della società.

Soppressione della disciplina in materia di acquisto di azioni proprie da soci, fondi pensione e fondi comuni di investimento;

ex art. 23, rinumerato art. 24 *(Bilancio, destinazione degli utili e fondi di riserva).* — Invariato nel testo;

ex art. 24, rinumerato art. 25 *(Bilancio, destinazione degli utili e fondi di riserva).* — Invariato nel testo;

ex art. 25, rinumerato art. 26 *(Bilancio, destinazione degli utili e fondi di riserva).* — Riduzione della quota di utile di esercizio attribuibile al Consiglio di amministrazione ed introduzione della possibilità, per l'assemblea, di destinare altresì una quota dell'utile per finalità benefiche o di indole economico-sociale. Soppressione del secondo periodo, lett. *d)* e della lett. *c)* relativamente alla limitazione della quota assegnata ai soci (in ordine alla distribuzione di un dividendo) ed alla quota assegnata ad erogazioni benefiche;

abrogazione dell'ex art. 27 *(Bilancio, destinazione degli utili e fondi di riserva).* — Erogazioni anche a scopo benefico determinate annualmente dall'assemblea ordinaria;

ex art. 26, rinumerato art. 27 *(Bilancio, destinazione degli utili e fondi di riserva).* — Invariato nel testo;

Art. 28 *(Assemblee).* — Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiu-

sura dell'esercizio, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano.

Possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare le assemblee, sia ordinaria che straordinaria - Riduzione del quorum dei soci necessari ai fini della medesima convocazione;

art. 30 *(Assemblee)*. — Modifica della modalità di partecipazione del socio alle assemblee. Soppressione dell'obbligo di deposito delle proprie azioni a cura del socio;

art. 31 *(Assemblee)*. — Modifica degli articoli statutari di riferimento in ordine al limite di possesso azionario ed alla partecipazione all'assemblea del delegato o mandatario. Soppressione del riferimento all'assenza del diritto di voto nelle elezioni alle cariche sociali per i soci impiegati o agenti della società;

art. 33 *(Assemblee)*. — Modifica dei requisiti soggettivi richiesti per le modifiche statutarie: introduzione della parola «votanti» in luogo della precedente «presenti»;

art. 34 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Modifica alla durata in carica dei consiglieri: introduzione dell'espressione «per un periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi» in luogo della precedente durata temporale «tre anni»;

art. 35 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Introduzione della possibilità di tenere le riunioni del Consiglio in teleconferenza o in videoconferenza: condizioni e modalità;

art. 41 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Cause di esclusione dalla partecipazione al Consiglio: introduzione dell'espressione «salvo espressa deroga del Consiglio di amministrazione, non possono far parte dello stesso» in luogo della precedente «non possono far parte del Consiglio»;

art. 42 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Competenze del Consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso «a titolo esemplificativo» relativamente all'elencazione analitica delle fattispecie richiamate ed introduzione dell'espressione «le proprie facoltà nei limiti di legge» (in luogo della precedente formulazione) relativamente alla determinazione dei poteri delegati al Comitato esecutivo.

Introduzione di nuove casistiche in materia di sospensione temporanea dell'ammissione di nuovi soci e di stanziamenti di somme a titolo di liberalità: modalità;

inserimento nuovo art. 43 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in conflitto di interesse, anche meramente potenziali: modalità;

ex art. 43, rinumerato art. 44 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Invariato nel testo;

ex art. 44, rinumerato art. 45 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Assegnazione all'assemblea del potere di designare il Presidente del Collegio sindacale.

Cause di ineleggibilità, di decadenza e limite al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale;

ex art. 45, rinumerato art. 46 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Invariato nel testo;

ex art. 46, rinumerato art. 47 *(Amministratori, sindaci, direttore generale)*. — Invariato nel testo;

ex art. 47, rinumerato art. 48 *(Consulta)*. — Invariato nel testo;

ex art. 48, rinumerato art. 49 *(Consulta)*. — Invariato nel testo;

ex art. 49, rinumerato art. 50 *(Consulta)*. — Invariato nel testo;

ex art. 50, rinumerato art. 51 *(Consulta)*. — Invariato nel testo;

ex art. 51, rinumerato art. 52 *(Consulta). — Invariato nel testo;*

ex art. 52, rinumerato art. 53 *(Consulta)*. — Invariato nel testo;

ex art. 53, rinumerato art. 54 *(Collegio dei Probiviri)*. — Invariato nel testo;

ex art. 54, rinumerato art. 55 *(Collegio dei Probiviri)*. — Modifica dei poteri di intervento del Collegio dei Probiviri: estensioni e limitazioni;

inserimento nuovo art. 56 *(Collegio dei Probiviri)*. — Competenza del Collegio a giudicare solo a seguito della manifestazione espressa della volontà di adire lo stesso da parte del socio: modalità;

ex art. 55, rinumerato art. 57 *(Disposizioni diverse e transitorie)*. — Invariato nel testo;

abrogazione dell'ex art. 58 *(Disposizioni diverse e transitorie)*. — Mantenimento dello status di socio per i minori iscritti prima del 2 ottobre 1978;

ex art. 56, rinumerato art. 58 *(Disposizioni diverse e transitorie)*. — Invariato nel testo;

abrogazione dell'ex art. 59 *(Disposizioni diverse e transitorie)*. — Competenza del Collegio dei Probiviri a giudicare solo su richiesta del socio: modalità;

ex art. 57, rinumerato art. 59 *(Disposizioni diverse e transitorie)*.— Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A7708

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18039-XV.J(2148) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- "TRAC ISIDORO 1";
- "TRAC ISIDORO 2";
- "BOMBA PACIFICO C80";
- "BOMBA PACIFICO C90-A";
- "BOMBA PACIFICO C90-B";
- "BOMBA PACIFICO C130";
- "BOMBA PACIFICO C160-A";
- "BOMBA PACIFICO C160-B";
- "SFERA PACIFICO C16";
- "SFERA PACIFICO C21";
- "BOMBA PACIFICO C210";

che la ditta "Fuochi Liccardo" intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (NA), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25.10.1910, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del manufatto denominato "Bomba Pacifico C210" che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6676-XV.J(1950) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE ROSSO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE BLU;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE ARGENTO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE VERDE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE AZZURRO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE VIOLA;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE BIANCO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE GIALLO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE ARANCIONE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SALICE ORO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SALICE VERDE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SALICE ROSSO;

- UNA RIPRESA DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- UNA RIPRESA DI FARFALLE VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- UNA RIPRESA DI ULULI VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- UNA RIPRESA DI FISCHI VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE VACCALLUZZO CALIBRO 50;

- DUE RIPRESE DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE BIANCO;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 50,

che la “Pirotecnia S.r.l.” intende produrre nel proprio stabilimento sito in Belpasso (CT) - Contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2647-XV.J(2778) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "ELEMENTO DI TRASMISSIONE IN PBXN-7 - P/N V38184.00", che la "S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A." intende produrre nella propria fabbrica in Ghedi (BS), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo 'B' dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0283, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19830-XV.J(2179) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- "BOMBA DI FINALE NOVELLINO GRAGNANO C80";
- "BOMBA A 5 NOVELLINO GRAGNANO C85";
- "BOMBA SPACCO E COLPO NOVELLINO GRAGNANO C85";
- "TONANTE BIANCO NOVELLINO GRAGNANO C85";
- "BOMBA DA GIORNO NOVELLINO GRAGNANO C130";
- "BOMBA VARIAZIONI NOVELLINO GRAGNANO C150";
- "SFERA NOVELLINO GRAGNANO C13";
- "SFERA NOVELLINO GRAGNANO C16";
- "CATENA TRONETTI E CASTAGNOLE NOVELLINO GRAGNANO";
- "FALCOM NOVELLINO 2000";

che il sig. Novellino Alfonso intende produrre nella propria fabbrica in Gragnano (NA), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26936-XV.J(2529) del 15.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SPOLETTA MATTEI CALIBRO 50 MM CON INNESCO", che la "Pirotecnica Mattei S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (FR), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18763-XV.J(2164) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- "GRANATA EUROFAUSTUS C130";
- "GRANATA EUROFAUSTUS C160/A";
- "GRANATA EUROFAUSTUS C160/B";
- "GRANATA EUROFAUSTUS C260";
- "SFERA EUROFAUSTUS C13";
- "SFERA EUROFAUSTUS C16";
- "SFERA EUROFAUSTUS C21";
- "SFERA EUROFAUSTUS C25";
- "SFERA EUROFAUSTUS C30";
- "COLPO BIANCO FAUSTUS C95";

che il sig. Scudo Gerardo intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (NA) - loc. Focone - fraz. S. Vito, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18764-XV.J(2165) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- "SFERA PADOVANO C13";
- "SFERA PADOVANO C16";
- "SFERA PADOVANO C21";
- "SFERA PADOVANO C25";
- "GRANATA PADOVANO C80";
- "GRANATA PADOVANO FANOVA C90";
- "GRANATA PADOVANO SPACCO E BOTTA C90";
- "GRANATA PADOVANO FANOVA C130";
- "GRANATA PADOVANO A COLPI DI GIORNO C130";
- "GRANATA PADOVANO A STUCCHI C160";
- "GRANATA PADOVANO A STUCCHI E BOTTO C160";
- "GRANATA PADOVANO STUTATA C210";
- "COLPO BIANCO PADOVANO C50";
- "COLPO BIANCO PADOVANO C70";
- "COLPO BIANCO PADOVANO C90";

che il sig. Padovano Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Genzano di Lucania (PZ), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2411-XV.J(2770) del 15.5.2000, il manufatto esplosivo denominato GRAN PLANE (d.f.: UB0688), prodotto dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturer Ltd. - Cina, ed i manufatti esplosivi denominati ART. 21 (d.f.: UB0246) e ART. 18 (d.f.: UB0221), prodotti dalla ditta Vulkan Feuerwerk Fabrik - Svizzera, che la "U. BORGONOVO S.r.l." con sede in Inzago (MI) - località Cascina Draga intende importare dalle citate ditte, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.401-XV.J(1456) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "B11009 (d.f.: HEROIC FLOWER ARGENTO CON CRACKLING 10 cm)", che la "R. Riedlinger S.r.l." con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese -, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23709-XV.J(2051) del 17.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- B13005 (d.f.: SALICE D'ARGENTO CON PUNTE ROSSE);
- B15009 (d.f.: CROCETTE ROSSE CRACKLING);
- 9580.01 (d.f.: PALMA D'ARGENTO);
- 9580.02 (d.f.: PALMA CON CRACKLING);
- 9580.03 (d.f.: SALICE D'ORO CON GLITTER D'ORO);

che la "R. Riedlinger S.r.l." con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26934-XV.J(2503) del 15.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "GRANATA C80 A4 ORLANDO", che la ditta "Antica Pirotecnica Francavillese" di Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (CH) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26935-XV.J(2504) del 15.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SFERA 150 ORLANDO", che la ditta "Antica Pirotecnica Francavillese" di Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (CH) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26932-XV.J(2501) del 15.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "GRANATA COLPI CALIBRO 80 ORLANDO", che la ditta "Antica Pirotecnica Francavillese" di Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (CH) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2644-XV.J(2774) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SPOLETTA FMU 139 - P/N V38186.00", che la "S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A." intende produrre nella propria fabbrica in Ghedi (BS), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo 'B' dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0410, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3374-XV.J(2790) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "BOOSTER PER SPOLETTA FMU 139 - P/N V38183.00", che la "S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A." intende produrre nella propria fabbrica in Ghedi (BS), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo 'B' dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0283, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2646-XV.J(2776) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SPOLETTA FMU 139 SEMIASSEMBLATA - P/N V38185.00", che la "S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A." con sede in Ghedi (BS) intende importare dalla ditta Dayron - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo 'A' dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0367, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5467-XV.J(1440) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "B11003 (d.f.: PEONIA MISTA ARGENTO ROSSA)", che la "R. Riedlinger S.r.l." con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese -, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26933-XV.J(2502) del 15.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SFERA 100 ORLANDO", che la ditta "Antica Pirotecnica Francavillese" di Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (CH) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14258-XV.J(2073) del 17.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;

- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- UNA RIPRESA DI RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI FARFALLE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI FISCHI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI ULULI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;

- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;

- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI GIRELLE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI ULULI E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI FISCHI E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco,

- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE BARBAGALLO CALIBRO 115;

- DUE RIPRESE DI FISCHI BARBAGALLO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE BARBAGALLO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI ULULI BARBAGALLO CALIBRO 115;

che la ditta "Barbagallo Giuseppe - Fabbrica Fuochi Artificiali" intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (CT) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14164-XV.J(2079) del 17.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;

- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- UNA RIPRESA DI RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI FARFALLE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI FISCHI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE VACCALLUZZO CALIBRO 115;

- UNA RIPRESA DI ULULI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;

- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI GIRELLE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITADO DI ULULI E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI FISCHI E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante oro;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI FISCHI VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI ULULI VACCALLUZZO CALIBRO 115;

che la "Pirotecnia S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (CT) - contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

00A7599

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.14577-XV.J(2094) del 15.5.2000, l'artificio pirotecnico denominato "MORS 5" che la PIROTECNICA MORSANI S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (RI) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14582-XV.J(2099) del 15.5.2000, l'artificio pirotecnico denominato "MORS 6" che la PIROTECNICA MORSANI S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (RI) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

00A7598

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Resistencia (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pablo Alberto Posanzini, vice console onorario in Resistencia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

7) ricezione e trasmissione della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti o di altri atti o documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al Consolato generale d'Italia in Rosario;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario delle richieste di visti ingresso da parte di cittadini stranieri;

9) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A7711

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Stephen Campbell Webster, console onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi ed aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

7) autentica di firme nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modifiche, sull'autocertificazione(con esclusione delle autentiche di firme di natura notarile);

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti di lungo soggiorno per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare, ecc., che non possono essere rilasciati localmente dall'ambasciata di Germania nell'ambito del sistema Schengen;

9) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Caracas;

11) compimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo o della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A7710

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9565
Yen giapponese	101,65
Dracma greca	336,68
Corona danese	7,4594
Corona svedese	8,2800
Sterlina	0,63290
Corona norvegese	8,2485
Corona ceca	36,045
Lira cipriota	0,57494
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,74
Zloty polacco	4,2355
Tallero sloveno	206,9448
Franco svizzero	1,5611
Dollaro canadese	1,4097
Dollaro australiano	1,5724
Dollaro neozelandese	2,0010
Rand sudafricano	6,5559

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione del prodotto «Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya» presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 77 del 17 marzo 2000, la domanda di registrazione, quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Cadì sociedad cooperativa C. Ltda, con sede in Lleida (Spagna) ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto «Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya» - classe 1.3 formaggi.

Copia della predetta Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee contenente la descrizione del disciplinare di produzione è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzioni generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione VI qualità, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento.

00A7709

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto - Direzione regionale per le politiche agricole, strutturali e di mercato - ente legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole»;

Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Verona l'11 aprile 2000;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Arcole», è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Arcole» bianco (anche nella versione spumante), «Arcole» rosso (anche nella versione "novello"), «Arcole» Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole», con il riferimento al nome di vitigno, devono essere prodotti eslusivamente da vigneti piantati in terreni tendenzialmente sabbiosi all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*.

La menzione «riserva» è riservata alle tipologie «Arcole» Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente raccomandati o autorizzati per le province di Vicenza e Verona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche in versione spumante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%;

altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche in versione novello) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%;

altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e parzialmente il territorio dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino B.A., e in provincia di Vicenza gli interi territori comunali di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano.

L'area è così delimitata:

a partire dal km 322 della strada statale 11, il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero, intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla ss. 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada ss. 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino B.A. fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino B.A. fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia. Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso Nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue in direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso. Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padano, entrando nel comune di Roveredo di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà. Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Roveredo di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Corno per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e

quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano. passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo. Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Brendola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella. Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso Nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della s.s. 11, passando per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla s.s. 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada s.s. 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La s.s. 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km 322.

b) La zona di produzione dei vini che fanno riferimento al nome di vitigno di cui all'art. 2, comma 1, comprende, in parte, il territorio amministrativo dei comuni di: Arcole, Albaredo d'Adige, Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio, Veronella e Zimella.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal comune di San Bonifacio all'altezza di km 322 della s.s. 11 il limite segue il confine comunale di San Bonifacio in direzione ovest fino al centro abitato di Castelletto, dove si inserisce a sud sulla strada provinciale di San Lorenzo per Belflore. Prosegue per le località di fornace ceramica, Mozzele di Sopra incrocia lo scolo Sereghetto che costeggia ad ovest, fino all'altezza del cimitero di Belfiore, si immette sulla strada provinciale delle Terme e verso sud la segue per un breve tratto sino alla località Casoni. Dopo il santuario della Madonna della Strà, devia a sud-est, lungo via Argine Maronari, passa per il centro abitato di Belfiore dove ritorna nella strada provinciale di san Lorenzo n. 39.

La prende a sud, passa la chiesa dei SS. Vito e Modesto, il casello n. 2 del consorzio di bonifica Zerpano; le località Pascolone, la Macchina, Casino di Bionde, Torrion di Bionde incontra il canale Fossa Lunga e lo costeggia a nord fino al ponte Canale. Di qui prosegue a sud-est per la strada che porta in località la Casona entra nella corte imbocca la carrareccia che per Ponte Rotto si immette sulla strada Bassa.

Il limite prosegue verso sud sulla strada Salgarello fino al confine con il comune di Arcole, lo segue verso nord-est fino ad incrociare la strada campestre che porta in località la Fabbrica sale l'argine del torrente Alpone che costeggia a sud sino alla Guglia della Battaglia di Arcole, passa il ponte a est entra nel centro abitato di Arcole e attraverso via Rosario, via Pagnego si immette in via Padovana.

La percorre per un breve tratto verso sud e in località il Miracolo segue la s.p. Legnaghese passa per Desmontà e dopo il cimitero di Albaredo D'Adige, a livello del tabernacolo della Madonna dell'Assunta prende ad est la strada per Santa Lucia.

Dopo il centro abitato di Santa Lucia, in località Palazzetto piega a nord, al capitello di San Antonio prosegue verso est, passa per la Campagnola arriva nell'abitato di Veronella dove incrocia in prossimità della località Strà il confine comunale di Cologna Veneta. Lo segue verso sud-est fino ad intersecare la strada ferrata in disarmo, che costeggia verso nord-est passando per la stazione di Cologna Veneta e attraversa il fiume Guà.

A livello del casello di San Felice lascia la ferrovia piega a sud-est prendendo la strada per San Andrea, Prova, Suppiavento con località Colombarone segue, verso nord, il confine con la provincia di Vicenza fino alla strada Agugliano San Sebastiano che segue verso nord-ovest, per San Sebastiano, dove supera il casello della ferrovia, a livello della cabina Enel di San Sebastiano prende a nord e attraversa la strada Buche di Maggio. Si immette sulla strada comunale che verso ovest porta a Baldaria passando per la Conca, supera il centro abitato di Baldaria incrocia la s.s. 500, che risale a nord per un breve tratto, per piegare ad est e attraversare il fiume Guà, sul ponte che si immette sulla s.p. Nuova Padovana. La percorre in direzione San Bonifacio, fino al ponte sul fiume Togna, che costeggia a nord fino ai confini con la provincia di Vicenza. La delimitazione sale quindi lungo il confine del vicentino incontrando dopo il territorio di Zimella, quello di San Bonifacio e dopo Torre di Confine giunti a nord sull'autostrada Serenissima, la segue verso ovest fino al ponte sul fiume Aldegà, dove prosegue verso ovest seguendo il confine comunale di San Bonifacio, fino ad intersecare la strada per San Lorenzo che segue verso sud fino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio e da qui verso ovest lungo la s.s. 11, fino al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della Zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa.

Per la produzione dei vini indicati con la specificazione, del nome di vitigno i terreni devono presentare una granulometria prevalentemente sabbiosa.

Sono pertanto di considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega per la quale è consentita l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta aperta.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l'iscrizione agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di quindici anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.

È fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.5000, ad esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modicare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispcttivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max uva/ha tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo.
Garganega	16	9,50
Pinot bianco	13	10,00
Pinot grigio	13	10,00
Chardonnay	14	10,00
Merlot	15	10,00
Cabernet	14	10,00
Cabernet Sauvignon	14	10,00

Le uve Merlot, Cabernet Sauvignon e .Cabernets qualora siano destinate, alla produzione di vini designati con il termine «riserva» devono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva per ettaro di 12 tonn per ettaro.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborare, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 2, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite e della stessa annata di produzione, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» Chardonnay nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Cabernet Sauvigno Cabernet e Merlot, designati con la qualifica «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno a partire dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Arcole» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;

sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Arcole» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Arcole» Chardonnay frizzante:

colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto secco netto minimo: 15 g\l;

«Arcole» Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g\l;

«Arcole» Garganega:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore; vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 18 g\l;

«Arcole» Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\1;.

estratto secco netto minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» Cabernet:

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;

odore: gradevole, con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva;

«Arcole» bianco:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 15 g\l;.

«Arcole bianco» spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto secco netto minimo: 15 g\l;

«Arcole» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto secco netto minimo: 20 g\l;

«Arcole» novello:

colore: rosso rubino chiaro;

odore: vinoso intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;

sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;

zuccheri riduttori residui massimo: 6 g\l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto secco netto minimo: 17 g\l.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al presente articolo possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anché in recipienti di legno; in tal caso possano essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità e dell'estratto secco.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per ettaro di dodici tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «Riserva», purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come «destinate a riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali realmente provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione della tipologia riserva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed è fatto divieto di usare chiusure di tipo: corona, strappo, vite e similari. Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuta nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito l'uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

00A7643

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Enapren EV».

Con decreto n. 800.5/R.M. 282/D277 del 7 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ENAPREN EV: 10 flaconi 5 mg ev - A.I.C. n. 027446020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Con decreto n. 800.5/R.M. 282/D278 del 7 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ENAPREN EV: 10 fiale 1 mg ev - A.I.C. n. 027446018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A7722 - 00A7724

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ra-Cliss»

Con decreto n. 800.5/R.M. 402/D279 del 7 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RA-CLISS: clistere pronto uso fl 130 ml - A.I.C. n. 028794016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A7725

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plaquenil»

Con decreto n. 800.5/R.M. 455/D280 del 7 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PLAQUENIL: «200 mg compresse rivestite» 100 compresse - A.I.C. n. 013967043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A7726

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flectadol»

Con decreto n. 800.5/R.M. 455/D281 del 7 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLECTADOL:

«500 mg polvere solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino - A.I.C. n. 022620140;

«500 mg polvere solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini - A.I.C. n. 022620153;

«500 mg polvere solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini - A.I.C. n. 022620177;

«1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino - A.I.C. n. 022620189;

«1000 mg polvere solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini - A.I.C. n. 022620203.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A7727

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral»

Con decreto n. 800.5/R.M. 42/D275 del 5 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLUSPIRAL:

polv. 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg - A.I.C. n. 028675130;

15 rotadisk 4 dosi 100 mcg - A.I.C. n. 028675142;

15 rotadisk 4 dosi 250 mcg - A.I.C. n. 028675193;

15 rotadisk 4 dosi 500 mcg - A.I.C. n. 028675205.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A7728

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remen»

Con decreto n. 800.5/R.M. 180/D274 del 5 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

REMEN:

20 compresse 600 mg - A.I.C. n. 027908019;

«600» 1 scatola 20 bustine gran uso orale 600 mg - A.I.C. n. 027908021;

«1200» 1 scatola 10 bustine gran uso orale 1200 mg - A.I.C. n. 027908033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A7729

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana purificata».

Con decreto n. 800.5/R.M. 329/D276 del 6 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALBUMINA UMANA PURIFICATA: «20%» 1 flac. 50 ml - A.I.C. n. 021585082.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A7730

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubrociclina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 484/D273 del 2 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RUBROCICLINA: 8 capsule.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta D.M.G. Italia S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A7731

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Centeon».

Con decreto n. 800.5/R.M. 367/D272 del 31 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALBUMINA UMANA CENTEON: 20% 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 011544018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Centeon S.p.a. (ora denominata Aventis Behring S.p.a.), in qualità di rappresentante legale in Italia della Centeon Pharma GmbH (ora denominata Aventis Behring GmbH).

00A7732

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Melsept SF»

Con decreto n. 800.5/R.P. 70/D14 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

MELSEPT SF - registrazione n. 15.918.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta B. Braun Milano S.p.a. in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7723

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Helipur Blu»

Con decreto n. 800.5/R.P. 70/D10 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

HELIPUR BLU - registrazione n. 17.142.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Braun Milano S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7733

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Tiutol KF»

Con decreto n. 800.5/R.P. 70/D15 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

TIUTOL KF - registrazione n. 13.491.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta B. Braun Milano S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7734

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Melsept»

Con decreto n. 800.5/R.P.70/D13 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

MELSEPT - registrazione n. 11.300.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta B. Braun Milano S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7735

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Helix I»

Con decreto n. 800.5/R.P. 70/D12 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

HELIX I - registrazione n. 13.492.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta B. Braun Milano S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7736

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Helipur H Plus»

Con decreto n. 800.5/R.P. 70/D11 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

HELIPUR H PLUS - registrazione n. 16.479.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta B. Braun Milano S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7737

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Helipur»

Con decreto n. 800.5/R.P. 70/D9 del 29 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

HELIPUR - registrazione n. 13.493.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta B. Braun Milano S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della B. Braun Medical AG (Emmenbrucke - Svizzera), titolare della registrazione.

00A7738

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 maggio 2000 recante: «Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di una fascia di prezzo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2000).

Nella tabella *C*, riportata nell'art. 2 del decreto citato in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8, nell'intestazione dell'elenco dei prodotti, dove è scritto «*Tabacco da fumo*», leggasi: «*Tabacco da fumo per pipa*».

00A7739

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.